

COMUNE DI BRESSANVIDO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

OGGETTO DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO DETTA LE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI BRESSANVIDO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI.

02. I PRINCIPI FONDAMENTALI DETTATI DAL PRESENTE STATUTO E DALLA LEGGE VENGONO ATTUATI CON APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 02

FINALITA' ED OBIETTIVI DELL'AZIONE COMUNALE

01. IL COMUNE DI BRESSANVIDO SVOLGE LE FUNZIONI ATTRIBUITIGLI DALLE LEGGI NAZIONALI E REGIONALI, NONCHE' QUELLE CHE RITENGA DI INTERESSE DELLA PROPRIA COMUNITA', ISPIRANDO LA SUA AZIONE AI PRINCIPI DI EFFICIENZA, ECONOMICITA', TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITA', AL SERVIZIO DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA.

02. IL COMUNE DI BRESSANVIDO SI PROPONE, IN PARTICOLARE, DI VALORIZZARE I SEGUENTI NUOVI ASPETTI PECULIARI E DI PERSEGUIRE LE SEGUENTI FINALITA':

A) FAVORIRE, IN VARI MODI, LA RICERCA STORICA DELLE ORIGINI DELLE SUE COMUNITA', ACCERTATO STORICAMENTE CHE ESSE RISALGONO A TEMPI LONTANI (6 - 07 SECOLO D.C.) E CHE NEL LORO SVOLGERSI CI FU UNO STRETTO INTRECCIO DI CARATTERE CIVILE-RELIGIOSO

B) CURARE UN RAZIONALE UTILIZZO DELL'AMBIENTE AGRICOLO, QUALE PREZIOSO PATRIMONIO ECONOMICO-CULTURALE AVUTO IN EREDITA', AVENDO PERO' UN OCCHIO DI RIGUARDO VERSO GLI EMERGENTI SETTORI ARTIGIANALE ED AGROALIMENTARE DEL TERRITORIO.

ART. 03

COLLABORAZIONE

01. IL COMUNE, PRIMA DI ASSUMERE E DI DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DI FUNZIONI O DI SERVIZI PUBBLICI, VALUTA L'OPPORTUNITA' DI ESERCITARLI NELLE FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE, TENENDO CONTO DELL'OMOGENEITA' DELL'AREA

TERRITORIALE INTERESSATA, DELLE EVENTUALI TRADIZIONI DI COLLABORAZIONE PRECEDENTI E DELLE ECONOMIE DI GESTIONE CONSEGUIBILI.

02. IL COMUNE A TALE SCOPO PROMUOVE FORME PERMANENTI DI CONSULTAZIONE CON I COMUNI CONTERMINI.

TITOLO 02

IL TERRITORIO DEL COMUNE

ART. 04

SEDE COMUNALE

01. IL COMUNE HA SEDE NEL CAPOLUOGO BRESSANVIDO.

02. GLI UFFICI COMUNALI POSSONO ESSERE UBICATI ANCHE NELLE FRAZIONI.

03. GLI ORGANI DEL COMUNE, IN PARTICOLARI CIRCOSTANZE, POSSONO ESSERE CONVOCATI ANCHE IN SEDI DIVERSE DAL CAPOLUOGO NELL'AMBITO

DEL TERRITORIO COMUNALE PREVIA ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE.

04. IL COMUNE HA, COME SUO SEGNO DISTINTIVO, LO STEMMA RICONOSCIUTO CON PROVVEDIMENTO IN DATA 07.10.1977 ED ISCRITTO NEL LIBRO ARALDICO DEGLI ENTI MORALI.

05. IL COMUNE FA USO, NELLE CERIMONIE UFFICIALI, DEL GONFALONE RICONOSCIUTO CON PROVVEDIMENTO IN DATA 07.10.1977 NELL'USO DEL GONFALONE SI OSSERVANO LE NORME DEL D.P.C.M. 03 GIUGNO 1986 .

ART. 05

TERRITORIO

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DAL CAPOLUOGO E DALLA FRAZIONE POIANELLA, STORICAMENTE RICONOSCIUTA DALLA COMUNITA'.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 8,56 E CONFINA CON I COMUNI DI BOLZANO VICENTINO, SANDRIGO POZZOLEONE E S. PIETRO IN GU'.

TITOLO 03

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE 01

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 06

DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI

01. INERISCONO AL MANDATO DI CONSIGLIERE COMUNALE:

A) IL DIRITTO DI INIZIATIVA IN MERITO ALLE DELIBERAZIONI CONSILIARI;

B) LA PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI E LE EVENTUALI ALTRE FORME DI INTERVENTO STABILITE DAL REGOLAMENTO:

C) IL DIRITTO DI OTTENERE DA TUTTI GLI ORGANI ED UFFICI COMUNALI, DAGLI ENTI, DALLE AZIENDE E DALLE STRUTTURE DIPENDENTI DAL COMUNE LE INFORMAZIONI ED I DOCUMENTI NECESSARI PER ESPLETARE IL PROPRIO MANDATO.

02. PER L'ESERCIZIO DEI LORO DIRITTI E POTERI I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO CHIEDERE L'AUSILIO TECNICO DEL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CONSIGLIERI.

ART. 07

DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE HA IL DOVERE DI ESERCITARE IL PROPRIO MANDATO PER PROMUOVERE IL BENESSERE DELL'INTERA COMUNITA' LOCALE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI DELLE QUALI SIANO MEMBRI.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON

INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE DEL CONSIGLIO, SONO DICHIARATI DECADUTI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 08

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI RIUNISCONO IN GRUPPI, FORMATI DI ALMENO TRE COMPONENTI, ED ELEGGONO IL LORO CAPOGRUPPO.

02. SONO AMMESSI I GRUPPI MISTI.

03. DUE CONSIGLIERI CHE SIANO GLI UNICI RAPPRESENTANTI DELLA LORO LISTA POSSONO FORMARE UN GRUPPO.

04. I CONSIGLIERI CHE SIANO GLI UNICI RAPPRESENTANTI DELLA LORO LISTA E CHE NON FACCIANO PARTE DI UN GRUPPO MISTO, HANNO LE PREROGATIVE DEI CAPIGRUPPO.

05. LE DELIBERE DELLA GIUNTA SONO TRASMESSE SOLO AI CAPIGRUPPO CHE ABBIANO COMUNICATO AL SEGRETARIO LA LORO QUALIFICA.

06. LE MODALITA' DI FORMAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 09

DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO.

02. LE DIMISSIONI SONO PERFETTE ED EFFICACI DAL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE E PERTANTO IRREVOCABILI. NON NECESSITA ALCUNA FORMA DI ACCETTAZIONE O DI PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI.

SEZIONE 02

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10

LAVORI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, OLTRE CHE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, DEVE ESSERE CONVOCATO ALMENO DUE VOLTE ALL'ANNO PER L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI BILANCI, DEI PIANI E DEI PROGRAMMI.

02. IL CONSIGLIO DEVE, INOLTRE, ESSERE RIUNITO ENTRO 60 GIORNI QUANDO VENGA ESERCITATO UN DIRITTO DI INIZIATIVA.

03. IL REGOLAMENTO DEVE STABILIRE LE MODALITA' DI ESAME DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI PRESENTATE DAI CONSIGLIERI SU PROPOSTE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL CONSIGLIO DEV'ESSERE RIUNITO ENTRO 20 GIORNI QUANDO LO RICHIEDA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI.

05. ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO IL CONSIGLIO DEV'ESSERE CONVOCATO PER ESERCITARE IL CONTROLLO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E SULLA GESTIONE RISULTANTI DALLA RELAZIONE DELLA GIUNTA.

06. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO SOTTOSCRITTE DAL SINDACO E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 11

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO IN VIA ORDINARIA O D'URGENZA, CON AVVISO DI CONVOCAZIONE CONTENENTE L'ORDINE DEL GIORNO.

02. NEL CASO DI CONVOCAZIONE ORDINARIA L'AVVISO DELLA CONVOCAZIONE DEVE ESSERE NOTIFICATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI LIBERI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. NEL CASO DI CONVOCAZIONE D'URGENZA IL TERMINE PREVISTO AL COMMA 02 E' RIDOTTO A DUE GIORNI LIBERI.

04. LA NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE PUO' ESSERE ESEGUITA IN UNO DEI SEGUENTI MODI:

A) MEDIANTE IL MESSO COMUNALE O DI CONCILIAZIONE.

B) MEDIANTE CONSEGNA DELL'AVVISO A MANI DELL'INTERESSATO, CHE SOTTOSCRIVE PER RICEVUTA.

ART. 12

ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO INSIEME ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. L'ORDINE DEL GIORNO VIENE REDATTO DAL SINDACO, SENTITO IL PARERE DELLA GIUNTA.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DISCUTERE E DELIBERARE SU ARGOMENTI CHE NON SIANO ISCRITTI NELL'ORDINE DEL GIORNO.

ART. 13

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE E DURATA DEGLI INTERVENTI

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO PUO' STABILIRE IN QUALI CASI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

03. IL REGOLAMENTO PUO' STABILIRE LIMITI ALLA DURATA DEGLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI. .

ART. 14

VOTO PALESE E SEGRETO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE VOTA IN MODO PALESE, AD ESCLUSIONE DELLE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, NONCHE' DI ALTRE DELIBERAZIONI OVE SIA PREMINENTE L'ESIGENZA DI TUTELARE LA RISERVATEZZA OPPURE LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE DELLE CONVINZIONI ETICHE O MORALI DEL CONSIGLIERE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI NEI QUALI LE VOTAZIONI RIGUARDANTI LE PERSONE AVVENGONO IN MODO PALESE.

ART. 15

MAGGIORANZA RICHIESTA PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO VALIDAMENTE COSTITUITE QUANDO E' PRESENTE LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 16

MAGGIORANZE RICHIESTE PR L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO APPROVATE SE OTTENGONO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI AL VOTO, SALVO CHE SIANO RICHIESTE MAGGIORANZE QUALIFICATE E TENUTO CONTO DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ASTENUTI.

ART. 17

ASTENUTI E SCHEDE BIANCHE E NULLE

01. IL CONSIGLIERE CHE DICHIARI DI ASTENERSI DAL VOTO E' COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

02. PARIMENTI E' COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA IL CONSIGLIERE PRESENTE CHE NON RENDA ALCUNA DICHIARAZIONE DI VOTO O NON DEPOSITI LA SCHEDE NELL'URNA, MEL CASO DI VOTAZIONE SEGRETA.

03. IL CONSIGLIERE CHE NON VOGLIA ESSERE COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA DEVE ALLONTANARSI DALL'AULA AL MOMENTO DEL VOTO.

04. PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI PRESENTI AL VOTO SI TIENE CONTO ANCHE DEGLI ASTENUTI AI SENSI DEI COMMI 01 E 02.

05. NEL CASO DI VOTAZIONE SEGRETA, LE SCHEDE BIANCHE E NULLE VANNO COMPUTATE NEL NUMERO DEI VOTANTI, AI FINI DI DETERMINARE LA MAGGIORANZA.

ART. 18

CONSIGLIERE ANZIANO

01. IN OGNI CASO IN CUI LA LEGGE, LO STATUTO O IL REGOLAMENTO FACCIANO RIFERIMENTO AL CONSIGLIERE ANZIANO, SI INTENDE TALE IL CONSIGLIERE INDIVIDUATO SECONDO IL CRITERIO DELLA CIFRA ELETTORALE MAGGIORE.

ART. 19

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI TEMPORANEE PER AFFARI PARTICOLARI, INDICANDO UN TERMINE ENTRO IL QUALE LA COMMISSIONE DEVE PORTARE A COMPIMENTO IL SUO INCARICO CON LA PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE AL CONSIGLIO.

02. LA COMMISSIONE E' SCIOLTA IN VIA AUTOMATICA UNA VOLTA SCADUTO IL TERMINE, SALVO CHE IL CONSIGLIO DELIBERI DI PROROGARLA O, SE IL TERMINE E' GIA' SCADUTO, DI RINNOVARE L'INCARICO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE SI AVVALE DI COMMISSIONI, COSTITUITE NEL PROPRIO SENSO, PER MATERIE DETERMINATE, CON COMPITI ISTRUTTORI O CONSULTIVI.

04. GLI ORGANI ED UFFICI DEL COMUNE, DEGLI ENTI DELLE AZIENDE E DELLE STRUTTURE DA ESSO DIPENDENTI SONO TENUTI A FORNIRE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER SODDISFARE LA RICHIESTA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, AD ESIBIRE LORO GLI ATTI ED I DOCUMENTI IN POSSESSO DEL COMUNE, RILASCIANDONE COPIA, SE RICHIESTA, SALVO I CASI NEI

QUALI LA LEGGE NE VIETI LA DIVULGAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLE COMMISSIONI CONSILIARI.

ART. 20

COMMISSIONE CONSILIARE PER LO STATUTO E I REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO ISTITUISCE UNA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L'AGGIORNAMENTO ED IL RIESAME DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLO STATUTO, LA QUALE PROVVEDE, ANCHE SULLA BASE DELLE SEGNALAZIONI DEGLI UFFICI COMPETENTI, A PREDISPORRE IN MERITO RELAZIONI E PROPOSTE DA PRESENTARSI AL SINDACO, QUANDO NE VERIFICHILA NECESSITA'.

02. LA COMMISSIONE POTRA' PROVVEDERE, ALTRESI', A PREDISPORRE I PROGETTI DI REGOLAMENTO DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO, TRA I QUALI, IN PARTICOLARE, QUELLI PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO E DELLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI N. 142/1990 E LA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 , SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

03. IN MATERIA DI REGOLAMENTI ANCHE LA COMMISSIONE HA POTERI DI INIZIATIVA DAVANTI AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 21

COMMISSIONE CONSILIARE DI VIGILANZA SULLA GESTIONE ECONOMICA INTERNA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE UNA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE CON FUNZIONI DI VIGILANZA SULLA GESTIONE ECONOMICA INTERNA DEL COMUNE.

02. LA COMMISSIONE DI VIGILANZA RIFERISCE AL CONSIGLIO PERIODICAMENTE, SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.

03. LA COMMISSIONE PUO' RICHIEDERE DATI E INFORMAZIONI AL REVISORE DEI CONTI, INDICANDO TEMI DI VERIFICA E SEGNALANDO AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA LE QUESTIONI DI PARTICOLARE RILEVANZA ATTINENTI ALLA GESTIONE.

ART. 22

RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE

01. QUANDO UNA NORMA RICHIEDE CHE UN ORGANO COMUNALE ELEGGA I PROPRI RAPPRESENTANTI IN ENTI, COMMISSIONI, ANCHE COMUNALI, AZIENDE, ISTITUZIONI O ALTRI ORGANISMI E SIA PREVISTA LA RAPPRESENTANZA ANCHE DELLE MINORANZE, SI PROCEDERA' CON VOTO LIMITATO, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 23

REGOLAMENTO INTERNO

01. IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO E LE SUE MODIFICHE SONO APPROVATI SE OTTENGONO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

CAPO 02

LA GIUNTA

SEZIONE 01

FORMAZIONE DELLA GIUNTA

ART. 24

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 ASSESSORI.
02. POSSONO FAR PARTE DELLA GIUNTA ANCHE CITTADINI NON CONSIGLIERI NEL NUMERO MASSIMO DI 01.

ART. 25

ASSESSORI ESTERNI AL CONSIGLIO

01. GLI ASSESSORI ESTERNI AL CONSIGLIO COMUNALE SONO ELETTI CONTESTUALMENTE AGLI ALTRI ASSESSORI.
02. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEVE INDICARE LE SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE CHE MOTIVANO LA SCELTA DEGLI ASSESSORI ESTERNI.
03. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO CON DIRITTO DI INTERVENTO E SENZA DIRITTO DI VOTO.
04. IN NESSUN CASO ESSI VENGO NO COMPUTATI NEL NUMERO DEI PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

ART. 26

INCOMPATIBILITA'

01. NON POSSONO ESSERE MEMBRI DELLA GIUNTA COMUNALE CONTEMPORANEAMENTE I CONIUGI, I FRATELLI, GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI,
GLI AFFINI DI PRIMO GRADO, GLI ADOTTATI E GLI ADOTTANTI.

ART. 27

DOCUMENTI PROGRAMMATICI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. I DOCUMENTI PROGRAMMATICI PREVISTI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, COMPREDENTI LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE, DEVONO ESSERE DEPOSITATI, A CURA DI UNO DEI CONSIGLIERI SOTTOSCRITTORI, PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE FISSATA PER L'ELEZIONE.
02. CIASCUN CONSIGLIERE PUO' PRENDERE VISIONE ED OTTENERE COPIA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

ART. 28

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSEMBLEA PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI DOPO IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
02. I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO ESPONGONO IL LORO DOCUMENTO

PROGRAMMATICO, SEGUENDO L'ORDINE DI DEPOSITO DELLO STESSO PRESSO IL SEGRETARIO COMUNALE.

03. DOPO L'ESPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI VIENE APERTO IL DIBATTITO.

04. NEI CASI DI MANCATA ELEZIONE, TRA UNA CONVOCAZIONE E QUELLA SUCCESSIVA DEVE INTERCORRERE UN TERMINE NON INFERIORE A GIORNI SETTE.

05. EVENTUALI NUOVI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DEVONO ESSERE PRESENTATI ALMENO CINQUE GIORNI LIBERI PRIMA DELLA SUCCESSIVA SEDUTA.

ART. 29

DURATA IN CARICA E SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CONTINUANO A SVOLGERE LE LORO FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI SALVO IL SUCCESSIVO COMMA 02.

02. IN OGNI CASO IN CUI IL SINDACO CESSI DALLE SUE FUNZIONI PER UNA CAUSA DIVERSA DAL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO SUL SOSTITUTO DEL SINDACO, FINO ALLA NUOVA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

03. ALLE NUOVE ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRIMA ELEZIONE DEI MEDESIMI.

04. NEL CASO IN CUI UNO O PIU' ASSESSORI CESSINO DALLA LORO CARICA, QUANDO NON SIA DIVERSAMENTE STABILITO DALLA LEGGE, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEI NUOVI ASSESSORI ENTRO 30 GIORNI DAL VERIFICARSI DELLA CAUSA DI CESSAZIONE.

05. L'ASSESSORE CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON PARTECIPI A N. 03 SEDUTE DI GIUNTA CONSECUTIVE DEVE ESSERE DICHIARATO DECADUTO, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 30

FORMA DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO VANNO PRESENTATE AL CONSIGLIO COMUNALE E QUELLE DEGLI ASSESSORI AL SINDACO. LA COMUNICAZIONE VIENE FATTA PER ISCRITTO E LE DIMISSIONI SI CONSIDERANO PRESENTATE NEL MOMENTO IN CUI LA COMUNICAZIONE SIA ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE.

02. LE DIMISSIONI POSSONO ESSERE COMUNICATE ORALMENTE NEL CORSO DI UNA SEDUTA DEL CONSIGLIO E SI CONSIDERANO PRESENTATE IL GIORNO STESSO.

03. NEL CASO PREVISTO DAL COMMA PRECEDENTE LE DIMISSIONI VENGONO VERBALIZZATE DAL SEGRETARIO.

04. LE DIMISSIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO EFFICACI DAL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE E PERTANTO IRREVOCABILI. NON NECESSITA ALCUNA FORMA DI ACCETTAZIONE O DI PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI.

SEZIONE 02

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

ART. 31

INDIRIZZO PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA SVOLGE ATTIVITA' DI PROPOSTA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTUA I PROGRAMMI E I PIANI DELIBERATI DAL MEDESIMO, NEL RISPETTO DEI BILANCI E DEGLI INDIRIZZI CONTENUTI NEGLI ATTI RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE ALTRESI' TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE. CHE LA LEGGE O IL REGOLAMENTO NON ATTRIBUISCONO ALLA RESPONSABILITA' DEL SINDACO, E A QUELLA GESTIONALE DEL SEGRETARIO.

ART. 32

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SPETTA AL SINDACO, IL QUALE NE PRESIEDE LE RIUNIONI.

02. LE RIUNIONI NON SONO PUBBLICHE. ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE INVITATI TUTTI COLORO CHE LA GIUNTA RITENGA OPPORTUNO SENTIRE.

03. SI APPLICANO ALLA GIUNTA LE DISPOSIZIONI DETTATE DALLO STATUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, CIRCA IL VOTO, LE MAGGIORANZE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE, PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, E IL COMPUTO DEGLI ASTENUTI E DELLE SCHEDE BIANCHE E NULLE.

04. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO SOTTOSCRITTE DAL SINDACO E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 33

FUNZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO ESPLETA I COMPITI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, PROMUOVE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E RAPPRESENTA IL COMUNE.

ART. 34

SOSTITUTO DEL SINDACO

01. IL SINDACO DESIGNA TRA GLI ASSESSORI IL VICESINDACO, CON FUNZIONI DI SOSTITUTO, NEI CASI DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. NEI CASI DI IMPEDIMENTO O DI ASSENZA DEL VICESINDACO, IL SINDACO E' SOSTITUITO DA UN ASSESSORE, A PARTIRE DAL PIU' ANZIANO IN ORDINE DI ETA'.

03. NEL CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEGLI ASSESSORI, LE FUNZIONI DEL SINDACO SONO SVOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 35

INCARICHI E DELEGHE AGLI ASSESSORI

01. IL SINDACO PUO' INCARICARE SINGOLI ASSESSORI DI CURARE L'ISTRUTTORIA IN DETERMINATI SETTORI OMOGENEI DELL'ATTIVITA' DELLA

GIUNTA, NONCHE' DI SOVRINTENDERE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI NEI MEDESIMI SETTORI, RIFERENDONE ALLA GIUNTA.

02. IL SINDACO PUO' ALTRESI' DELEGARE GLI ASSESSORI A COMPIERE GLI ATTI DI SUA COMPETENZA.

03. LA DELEGA NON COMPRENDE IL POTERE DI EMANARE ORDINANZE.

CAPO 04

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 36

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

01. IL SINDACO ED I MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEVONO ASTENERSI DAL PARTECIPARE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI INTERESSI PROPRI, DEL CONIUGE E DI LORO PARENTI O AFFINI.

02. L'OBBLIGO DI ASTENSIONE COMPORTA QUELLO DI ALLONTANARSI DAL LUOGO DELLA RIUNIONE DURANTE IL TEMPO DEL DIBATTITO E DELLA VOTAZIONE.

03. L'ASTENUTO NON E' COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

04. LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SI APPLICANO ANCHE AL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 37

NOMINE

01. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI DEVONO AVVENIRE SULLA BASE DELL'ESAME DEL CURRICULUM DI CIASCUN CANDIDATO, DA PRESENTARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA RIUNIONE DELL'ORGANO COLLEGIALE DA CUI LA NOMINA DEVE ESSERE EFFETTUATA.

TITOLO 04

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 38

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI IN POSSESSO DEL COMUNE

01. IL COMUNE EMANA IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, A PRENDERE VISIONE E AD OTTENERE COPIA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI IN POSSESSO DEL COMUNE ENTRO SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, SALVO L'ADEMPIMENTO PREVISTO DAL COMMA 04 DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

02. IL REGOLAMENTO, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA LEGGE N. 241/1990 , DISCIPLINA IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE IN MODO DA GARANTIRNE L'ESERCIZIO PIU' AMPIO POSSIBILE.

03. LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI NEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDANO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE AVVIENE SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

ART. 39

VALORIZZAZIONE DEL LIBERO ASSOCIAZIONISMO

01. IL COMUNE, AL FINE DI GARANTIRE IL CONCORSO DELLA COMUNITA' ALL'AZIONE COMUNALE, E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA DELL'AZIONE, VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.
02. IL COMUNE AGEVOLA GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CON SOSTEGNI FINANZIARI, DISPONIBILITA' DI STRUTTURE O NEGLI ALTRI MODI CONSENTITI.
03. LA CONSULTAZIONE DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI PUO' ESSERE PROMOSSA ED ATTUATA DALLA GIUNTA O DAL CONSIGLIO O DALLE COMMISSIONI CONSILIARI, ANCHE SU INVITO DELLE ASSOCIAZIONI. DEGLI ESITI DELLE CONSULTAZIONI SI DA' ATTO NEGLI ATTI AI QUALI LE CONSULTAZIONI SI RIFERISCONO.
04. IL COMUNE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAI REGOLAMENTI, ASSICURA ALLE ASSOCIAZIONI IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E PUO' PREVEDERE LA PRESENZA DI RAPPRESENTANZE DELL'ASSOCIAZIONISMO NEGLI ORGANI CONSULTIVI COMUNALI; ASSICURA L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI.
05. SONO CONSIDERATE DI PARTICOLARE INTERESSE COLLETTIVO LE PARROCCHIE E LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEI SETTORI SOCIALE E SANITARIO, DELL'AMBIENTE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DEL TEMPO LIBERO ED IN OGNI CASO QUELLE CHE SI ISPIRANO AGLI IDEALI DEL VOLONTARIATO E
06. IL COMUNE PUO' STIPULARE CON TALI ORGANISMI ASSOCIATIVI APPOSITE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI O DI PUBBLICO INTERESSE O PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE, NEL RISPETTO DELL'ASSOCIAZIONISMO. DELLA PECULIARITA' STABILIRE CHE LE ASSOCIAZIONI, SENZA SCOPO DI LUCRO E DOTATE DI UN ORDINAMENTO INTERNO CHE STABILISCA L'ELEGGIBILITA' DELLE CARICHE SOCIALI E LA REGOLARE TENUTA DEGLI ATTI CONTABILI, SIANO ISCRITTE IN UN ALBO DELL'ASSOCIAZIONISMO TENUTO PRESSO LA SEGRETERIA DELL'ASSOCIAZIONISMO TENUTO PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE. LA DELIBERA CHE ISTITUISCE L'ALBO DEVE CONTENERE IL REGOLAMENTO PER LA SUA TENUTA.

ART. 40

CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE

01. LA CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE HA LO SCOPO DI ACQUISIRE ELEMENTI UTILI ALLE SCELTE DI COMPETENZA DEGLI ORGANI COMUNALI, SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.
02. LA CONSULTAZIONE VIENE RICHIESTA DA ALMENO IL 20% DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.
03. LA CONSULTAZIONE RIGUARDA O L'INTERA POPOLAZIONE DEL COMUNE OPPURE GLI ABITANTI DI UN QUARTIERE, OPPURE SINGOLE CATEGORIE O GRUPPI SOCIALI.
04. LA CONSULTAZIONE E' INDETTA DAL SINDACO. IL COMUNE ASSICURA UN'ADEGUATA PUBBLICITA' PREVENTIVA E LA CONDUZIONE DEMOCRATICA DELL'ASSEMBLEA.

05. GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE SONO COMUNICATI DAL SINDACO AGLI ORGANI COMUNALI COMPETENTI PER GLI ATTI AI QUALI LA CONSULTAZIONE SI RIFERISCE E VENGONO RESI NOTI, CON ADEGUATA PUBBLICITA', ALLA CITTADINANZA INTERESSATA.

ART. 41

REFERENDUM CONSULTIVO

01. IN MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE E' AMMESSO IL REFERENDUM CONSULTIVO.

02. IL QUESITO REFERENDARIO DEV' ESSERE ESPRESSO CON CHIAREZZA E DEVE RIGUARDARE UNA UNICA QUESTIONE, DI GRANDE RILEVANZA PER LA GENERALITA' DELLA POPOLAZIONE E SIGNIFICATIVA NEI CONFRONTI DELL'OPINIONE PUBBLICA.

03. NON E' AMMESSO IL REFERENDUM CONSULTIVO NELLE SEGUENTI MATERIE:

- TRIBUTI E TARIFFE.

- PROVVEDIMENTI A CONTENUTO VINCOLATO DEFINITO DA LEGGI STATALI O REGIONALI.

04. PER UN PERIODO DI ALMENO CINQUE ANNI DALLO SVOLGIMENTO ALTRO REFERENDUM SUL MEDESIMO O ANALOGO OGGETTO. I

05. IL QUESITO REFERENDARIO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE O RICHIESTO DAL 20% DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE AVENTI DIRITTO AL VOTO REFERENDARIO. PER LA SUA VALIDITA' E' RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE DI ALMENO IL 40% (QUARANTA PER CENTO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO).

06. QUALORA PIU' REFERENDUM SIANO PROMOSSI NELLO STESSO PERIODO DI TEMPO, NE SARA' FAVORITO LO SVOLGIMENTO CONTEMPORANEO.

07. ENTRO TRENTA GIORNI L'ESITO DEL REFERENDUM E' COMUNICATO DAL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE CHE DOVRA' FARNE OGGETTO DI DISCUSSIONE E RESO NOTO CON ADEGUATA PUBBLICITA' ALLA POPOLAZIONE.

ART. 42

PROMOZIONE DI ASSOCIAZIONI O DI COMITATI COME ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PUO' PROMUOVERE LA FORMAZIONE DI ASSOCIAZIONI O DI COMITATI, ANCHE SU BASE DI QUARTIERE O DI FRAZIONE, PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI BASE DI RILEVANZA SOCIALE, PERMANENTI O TEMPORANEI, NEI SETTORI DELLA SCUOLA, DELLA SANITA', DELL'ASSISTENZA E DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO.

02. TALI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE COLLABORANO, NELL'AMBITO DELLA PROPRIA COMPETENZA DEFINITA DAL REGOLAMENTO E CON STRUMENTI RESI DISPONIBILI DAL COMUNE, CON GLI ORGANI COMUNALI. ESSI POSSONO FORMULARE PROPOSTE ALL'AMMINISTRAZIONE.

03. IL COMUNE PUO' CONSULTARE TALI ORGANISMI SUI PROVVEDIMENTI DI PROPRIO INTERESSE, REDIGENDO VERBALE DEGLI ESITI DELLE CONSULTAZIONI E PUO' AFFIDARE LORO LA GESTIONE DI PUBBLICI SERVIZI.

04. L'ELEZIONE ALLE CARICHE AVVIENE CON METODO DEMOCRATICAMENTE GARANTITO, SECONDO LE NORME DI REGOLAMENTO.

ART. 43

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI

01. LE ISTANZE, PROPOSTE E PETIZIONI DI CITTADINI SINGOLI ASSOCIATI, FINALIZZATE ALLA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI, VANNO RIVOLTE AL SINDACO CHE NE DA' INFORMAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE E NE PROMUOVE IL TEMPESTIVO ESAME DA PARTE DEI COMPETENTI UFFICI.

02. ENTRO TRENTA GIORNI IL SINDACO COMUNICA AI CITTADINI INTERESSATI GLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA, CON RISERVA DI FORNIRE LE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE ENTRO UN ULTERIORE TERMINE DI TRENTA GIORNI, OVE RESO NECESSARIO DALLA COMPLESSITA' DELLA MATERIA, ESPLICITANDO I MOTIVI DEGLI EVENTUALI DINIEGHI.

03. IL SINDACO FORNISCE PUNTUALE INFORMAZIONE SULL'ESITO DI TALI FORME DI PARTECIPAZIONE AL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE, IN APERTURA DI SEDUTA, IN SEDE DI COMUNICAZIONI.

ART. 44

DIFENSORE CIVICO

01. AI FINI DI GARANTIRE L'IMPARZIALITA', L'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE ED UN CORRETTO RAPPORTO CON I CITTADINI, NONCHE' PER

LA TUTELA DI INTERESSI PROTETTI, IL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA, CON LA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, IL DIFENSORE CIVICO.

02. IL DIFENSORE CIVICO RESTA IN CARICA PER LA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO ED E' RIELEGGIBILE PER UN ULTERIORE MANDATO,

03. E' COMPITO DEL DIFENSORE CIVICO ESAMINARE, SU ISTANZA DEI CITTADINI INTERESSATI, O DI PROPRIA INIZIATIVA, SITUAZIONI DI ABUSO, DISFUNZIONE, CARENZA E RITARDO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI E PROPORRE AL SINDACO E AGLI ALTRI ORGANI COMPETENTI I PROVVEDIMENTI ATTI A PREVENIRE O RIMUOVERE SITUAZIONI DI DANNO A CARICO DEI CITTADINI STESSI.

04. E' DOVERE DEL SINDACO E DEGLI ALTRI ORGANI FORNIRE AL DIFENSORE CIVICO. MOTIVATE RISPOSTE DI RISPETTIVA COMPETENZA.

05. SONO REQUISITI PER LA CARICA: ESSERE CITTADINO ELETTORE NEL COMUNE, ADEGUATA ESPERIENZA AMMINISTRATIVA E NOTORIA STIMA PUBBLICA. AI FINI DELLA NOMINA SI APPLICANO AL DIFENSORE CIVICO LE NORME IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' STABILITE PER IL CONSIGLIERE COMUNALE.

06. IL CONSIGLIO PUO' REVOCARE IL DIFENSORE CIVICO PER GRAVI E RIPETUTE INADEMPIENZE O PER ACCERTATA INEFFICIENZA, CON LA MEDESIMA MAGGIORANZA PREVISTA PER L'ELEZIONE.

ART. 45

DIFENSORE CIVICO PLURICOMUNALE

01. IL COMUNE PUO' ACCORDARSI DI NOMINARE CON ALTRI COMUNI UN'UNICA PERSONA CHE SVOLGA LA FUNZIONE DI DIFENSORE CIVICO PER TUTTI I COMUNI INTERESSATI. LA NOMINA SARA' REGOLATA DA SPECIFICA

CONVENZIONE.

02. I RAPPORTI TRA COMUNI INTERESSATI VENGONO DEFINITI CON APPOSITA CONVENZIONE.

03. RESTANO FERME, IN QUANTO COMPATIBILI, LE INDICAZIONI CONTENUTE NEL PRECEDENTE ARTICOLO.

TITOLO 05

UFFICI E PERSONALE

ART. 46

UNITA' ORGANIZZATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI ARTICOLA IN UNITA' ORGANIZZATIVE PER SETTORI OMOGENEI DI ATTIVITA', IN MODO DA GARANTIRE LA COMPLETEZZA DEI PROCEDIMENTI AFFIDATI A CIASCUNA UNITA' E LA INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

02. CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA UTILIZZA AUTONOMAMENTE I MEZZI ASSEGNATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI ELETTIVI, SECONDO CRITERI DI ECONOMICITA'.

03. IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA, NEL RISPETTO DELLA PROFESSIONALITA' DEI DIPENDENTI, NE ORGANIZZA IL LAVORO, SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA.

04. LE UNITA' ORGANIZZATIVE, COORDINATE DAL SEGRETARIO, COLLABORANO RECIPROCAMENTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMUNI, ANCHE COSTITUENDO UNITA' SPECIALI PER PROGETTI DETERMINATI. IN TAL CASO, LA GIUNTA PUO' INDIVIDUARE UN RESPONSABILE DI PROGETTO, EVENTUALMENTE ASSEGNANDO I MEZZI NECESSARI.

05. I PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE PREVISTI DAI COMMI CHE PRECEDONO SI APPLICANO ANCHE ALLE ISTITUZIONI.

06. LA SPECIFICA ORGANIZZAZIONE DI CIASCUNA UNITA' E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA STABILITI.

ART. 47

ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI

01. L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI VIENE ASSEGNATA DAL SEGRETARIO AI RESPONSABILI DELLE SINGOLE UNITA' ORGANIZZATIVE.

ART. 48

VICESEGRETARIO

01. IL COMUNE PUO' AVERE UN VICESEGRETARIO, NOMINATO DAL - CONSIGLIO COMUNALE TRA I RESPONSABILI DI MAGGIOR LIVELLO FUNZIONALE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE, IN RUOLO O CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.

02. IL VICESEGRETARIO COADIUVA IL SEGRETARIO COMUNALE E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

03. LA NOMINA A VICESEGRETARIO RICHIEDE IL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO NECESSARIO PER ACCEDERE ALLA CARRIERA DI SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 49

ATTI DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE HA IL POTERE DI COMPIERE GLI ATTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA A LUI ATTRIBUITI DALLO STATUTO E DA ALTRE FONTI SUPERIORI.

02. I POTERI ATTRIBUITI DALLA LEGGE AI DIRIGENTI SPETTANO, IN VIA GENERALE, AL SEGRETARIO COMUNALE E LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI ANCHE AL SINDACO, QUANDO IL SEGRETARIO COMUNALE ASSUME LA VESTE DI UFFICIALE ROGANTE.

TITOLO 06

SERVIZI

ART. 50

FINALITA' E MODALITA' DI DISCIPLINA DEI PUBBLICI SERVIZI

01. IL COMUNE GESTISCE I PUBBLICI SERVIZI NEI MODI DI LEGGE, FAVORENDO OGNI FORMA DI INTEGRAZIONE E DI COOPERAZIONE CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON LA QUALE SI DETERMINA LA GESTIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO, DEVE CONTENERE GLI INDIRIZZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI E PER LA GESTIONE E MEZZI DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNO, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI

ART. 51

NOMINA, SURROGA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DI ENTI E DI ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALLA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E ISTITUZIONI SULLA BASE DI UNA LISTA PROPOSTA DALLA GIUNTA, FACENDO PRECEDERE LA NOMINA DEL PRESIDENTE.

02. I CANDIDATI DEBONO POSSEDERE SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE RELATIVE AL RUOLO DA SVOLGERE, DA ILLUSTRARE NEL CURRICULUM.

03. CON LE MODALITA' DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SI PROCEDE ALLA SURROGA DEGLI AMMINISTRATORI, ENTRO IL TERMINE DI UN MESE DALLA COMUNICAZIONE DELLA VACANZA, PER QUALSIASI MOTIVO VERIFICATASI.

04. TALE COMUNICAZIONE DEV' ESSERE IMMEDIATAMENTE DATA AL SINDACO DAI RESPONSABILI DELL' AZIENDA O DELL' ISTITUZIONE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' REVOCARE TUTTI GLI AMMINISTRATORI, OVVERO ALCUNI O UNO DI ESSI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, OVVERO SU MOZIONE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA.

06. LA PROPOSTA O LA MOZIONE DI REVOCA DEVONO INDICARE I NOMI PROPOSTI PER LA SOSTITUZIONE.

07. LA DELIBERAZIONE DI REVOCA COMPORTA LA NOMINA DEI NUOVI AMMINISTRATORI.

ART. 52

ISTITUZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI

01. L'ISTITUZIONE E' RETTA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DA TRE O CINQUE MEMBRI.

02. I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RESTANO IN CARICA PER LA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LI HA ESPRESSI, SONO RIELEGGIBILI E CESSANO DALLE LORO FUNZIONI CON LA NOMINA DEI LORO SUCCESSORI.

03. AGLI AMMINISTRATORI DELLE ISTITUZIONI SI APPLICANO LE PREVISIONI IN MATERIA DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' STABILITE PER I CONSIGLIERI COMUNALI, ESTENDENDOSI ALL'ISTITUZIONE OGNI RIFERIMENTO NORMATIVO RIGUARDANTE IL COMUNE.

04. LA GIUNTA COMUNALE PUO' EMANARE DIRETTIVE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE, PUO' NOMINARE DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE MEDESIMA IL SEGRETARIO COMUNALE, UN DIPENDENTE COMUNALE CHE RIVESTA QUALIFICA FUNZIONALE NON INFERIORE ALLA 07 , OVVERO ANCHE UNA PERSONA ESTERNA ALL'AMMINISTRAZIONE, IN BASE A PUBBLICO CONCORSO O A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE, SENTITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE, ASSEGNA ALLA STESSA I MEZZI NECESSARI AL SUO FUNZIONAMENTO.

07. L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE, LA VIGILANZA ED I CONTROLLI SULLA STESSA SONO DISCIPLINATI DA UN APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.

ART. 53

PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE E PROMUOVERNE LA FONDAZIONE.

02. QUALORA LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' PER AZIONI SIA SUPERIORE AL VENTI PER CENTO, LO STATUTO DI QUESTE DOVRA' PREVEDERE CHE ALMENO UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE, SIANO NOMINATI DAL COMUNE, AI SENSI DELL' ARTT. 2458 DEL CODICE CIVILE.

ART. 54

PROMOZIONE DI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

01. IL COMUNE PROMUOVE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PARTECIPA AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA PER L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DELLE STESSE.

ART. 55

RAPPRESENTANZA DEL COMUNE PRESSO SOCIETA' DI CAPITALI E STRUTTURE ASSOCIATIVE

01. IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NELL'ASSEMBLEA DELLE SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE AL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI

ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI, E DELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE E' IL SINDACO O UNA PERSONA DA ESSO DELEGATA CHE NON SIA DIPENDENTE DEL COMUNE.

ART. 56

AMMINISTRATORI DI NOMINA COMUNALE E RAPPRESENTANTI COMUNALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA GLI INDIRIZZI GENERALI DELL'ATTIVITA', AI QUALI DEVONO UNIFORMARSI GLI AMMINISTRATORI DI NOMINA COMUNALE ED I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NELLE SOCIETA' PER AZIONI E NELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE.

02. LA GIUNTA COMUNALE ESERCITA LA VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DEI SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 E RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LA DECISIONE E IL VOTO DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI IN MERITO AD OGNI MODIFICAZIONE DELLO STATUTO DEVONO ESSERE CONFORMI AD UNA PRECEDENTE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO.

TITOLO 07

FINANZE E CONTABILITA'

ART. 57

CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE

01. IL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO E' SVOLTO DAL REVISORE DEI CONTI.

02. IL BILANCIO DEL COMUNE, IN AGGIUNTA ALLA COPIA REDATTA NELLE NORME PREVISTE DALLA LEGGE, PUO' ESSERE STRUTTURATO ANCHE SECONDO ALTRE FORME, TALI DA CONSENTIRE TECNICHE DI CONTROLLO ECONOMICO DI GESTIONE.

03. I REGOLAMENTI CHE DANNO ESECUZIONE AL PRESENTE STATUTO INDICANO LE TECNICHE E I MODELLI DA SEGUIRE PER L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE.

ART. 58

REVISORE DEI CONTI

01. IL REVISORE DEI CONTI SVOLGE LE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

02. ESERCITA IL CONTROLLO DI GESTIONE, ESAMINANDO, IN PARTICOLARE, IL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI E DI STANDARD.

03. IL REVISORE DEI CONTI HA LA COLLABORAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE, CHE PROVVEDE A FORNIRE INFORMAZIONI E DATI DISPONIBILI.

04. IL REVISORE DEI CONTI, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, PUO' ACQUISIRE DOCUMENTI ED ATTI DEL COMUNE.

05. PUO' INOLTRE CHIEDERE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI AI DIPENDENTI DEL COMUNE ED AI RAPPRESENTANTI DI ESSO IN AZIENDE, ISTITUZIONI, SOCIETA' ED ALTRI ORGANISMI.

06. IL SINDACO PUO' INVITARE IL REVISORE DEI CONTI ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA. IN TAL CASO, SE RICHIESTO DA CHI HA LA PRESIDENZA DELLA RIUNIONE, FORNISCE SPIEGAZIONI SULLA PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 59

MOTIVAZIONI DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'ESAME DEI BILANCI, DEI PIANI E DEI PROGRAMMI, DEVE TENERE IN CONSIDERAZIONE SPECIFICA ANCHE LE RELAZIONI, I RILIEVI E LE PROPOSTE DEL REVISORE DEI CONTI E, CONSEGUENTEMENTE, MOTIVARE LE PROPRIE DECISIONI.

TITOLO 08

NORME TRANSITORIE

ART. 60

REGOLAMENTI COMUNALI ANTERIORI

01. I REGOLAMENTI COMUNALI ANTERIORI AL PRESENTE STATUTO RESTANO IN VIGORE PER LE PARTI IN CUI NON SONO INCOMPATIBILI CON ESSO FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI REGOLAMENTI.